



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 311 DEL 22/11/2018**

OGGETTO

ESAME DELLA VARIANTE AL PSC E RUE DEL COMUNE DI NOVELLARA, ADOTTATA
CON DELIBERA DI CC N. 68 DEL 06/12/2017; ARTT. 32 E 33 L.R. 20/2000

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Novellara ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la 2^a Variante al PSC e RUE vigenti, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 06/12/2017 ai sensi degli artt. 32 e 33 della LR 20/2000, pervenuti a questa Provincia il 09/01/2018 prot. n. 389 e successivamente integrati in data 1/08/2018, prot. 18166 e in data 04/10/2018, nostro prot. 23543;

Vista la trasmissione delle osservazioni presentate e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, pervenuti a questa Provincia rispettivamente in data 25/07/2018, prot. 17589 e in data 04/10/2018, prot. 23543;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è il dott. urb. Renzo Pavignani che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Novellara è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione di CC. n. 39 del 26/04/2004 e variato con deliberazione di CC n. 39 del 14/05/2009;
- il Comune è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera di CC. n. 74 del 30/11/2004 e variato con deliberazione di CC n. 40 del 14/05/2009;
- l'Amministrazione Comunale, ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche allo strumento urbanistico vigente rivedendo alcune previsioni e recependo i contenuti del PTCP vigente, ha avviato la fase di concertazione istituzionale preliminare all'adozione della seconda Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), convocando la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 LR 20/2000;
- la Conferenza di pianificazione, regolarmente convocata ed insediata, ha svolto i suoi lavori nelle sedute del 28/03/2017 e 08/05/2017;
- gli Enti interessati hanno inviato i loro contributi e in particolare la Provincia di Reggio Emilia ha trasmesso le proprie valutazioni, espresse con Decreto del Presidente n. 60 del 04/05/2017;

Constatato che:

- Il Consiglio Comunale di Novellara, conclusa la consultazione preliminare, ha adottato con deliberazione n. 68 del 06/12/2017 la seconda Variante al PSC e al RUE, che riguarda i seguenti temi:
 - **Incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente** attraverso

modifiche normative che favoriscano processi di riqualificazione e rigenerazione del tessuto consolidato, introducendo anche premialità a fronte del miglioramento energetico e sismico dei fabbricati;

- **Valorizzazione del patrimonio storico in territorio rurale** mediante una rivalutazione dei criteri di attribuzione del grado di tutela sugli edifici, che tenga conto non solo del valore del fabbricato in se' ma anche del contesto paesaggistico nel quale si inserisce e delle concrete possibilità di recupero del bene;
- **Redazione della carta della potenzialità archeologica** in adeguamento alle prescrizioni del PTCP 2010;
- **Aggiornamento cartografico e normativo della componente geologica e sismica del Piano;**
- **Adeguamento del Piano alle disposizioni sovraordinate** riguardanti la normativa edilizia e la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica: DL 133/2014 Sblocca Italia e DGR 994/2014;
- **Verifica della coerenza del PSC 2009 con il PTCP approvato nel 2010;**
- **Modifiche puntuali a 7 ambiti di nuova edificazione o trasformazione:**
 - Ambito NU2b di nuovo insediamento residenziale, che viene quasi dimezzato nell'estensione e nella capacità edificatoria; l'area esclusa viene riclassificata come AC4 "ambiti radi a prevalente uso residenziale e aree verdi da tutelare";
 - Ambito APT2, che il PSC vigente destina alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport oltre a residenza e terziario, viene riportato alle funzioni del PSC 2004 di ambito produttivo consolidato;
 - Ambito ARU1 di rigenerazione urbana ai fini residenziali, che viene eliminato per confermare invece l'esistente ambito produttivo;
 - Ambito AP5a di nuovo insediamento produttivo che viene ampliato di 5.600 mq inglobando la previsione di un'area ferroviaria ritenuta non più attuale;
 - Ambito ARU2 di rigenerazione urbana che viene ridotto, riclassificando l'area esclusa (Consorzio agrario) ed i terreni retrostanti come Ambito di trasformazione APTi ad uso residenziale/ direzionale/ commerciale;
 - Ambito NU1m di nuovo insediamento residenziale che viene ridotto del 64% nell'estensione e nella capacità edificatoria, classificando l'area esclusa come zona agricola TR3;
 - Ambito AP8, produttivo da riqualificare "phasing out" viene riportato alle funzioni del PSC 2004 di ambito produttivo di rilievo comunale AP1;
- **Modifiche puntuali a 2 Piani di Recupero nel centro storico:**
 - vengono eliminati i Piani PR.2 e PR.6, confermando le modalità d'intervento conservative e gli usi sugli edifici esistenti previsti dalla Disciplina particolareggiata del Centro storico;
- il Comune di Novellara ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) della variante al PSC e RUE in esame;

Atteso che:

- la Provincia, ai sensi del comma 7 art. 32 della LR 20/2000, può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione;
- ai sensi del comma 4 bis art. 33 “Procedimento di approvazione del RUE” della LR 20/2000, modificata dalla LR 6/2009, la variante al RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC; la Provincia, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della LR 20/2000 può formulare riserve al RUE relativamente a previsioni che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della L.R. 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

Dato atto altresì che:

- dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;
- i Comuni che abbiano adottato il PSC e il RUE prima dell'entrata in vigore della legge possono completare l'iter di approvazione secondo la disciplina pre-vigente L.R. 20/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della nuova legge urbanistica regionale;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere della dott.ssa Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 7/11/2018, comprensivo della verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008, ad esito favorevole con osservazioni, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere le seguenti riserve e osservazioni alla 2^a Variante

al PSC e al RUE del Comune di Novellara adottata con Delibera di CC n. 68 del 06/12/2017, che si condividono:

PSC/ RUE – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Per quanto riguarda il Sistema insediativo storico, gli elementi di valutazione introdotti nell'indagine sugli edifici storici, finalizzati all'analisi dei caratteri del paesaggio rurale in cui è inserito l'edificio e alla valutazione del relativo stato di conservazione quale elemento aggiuntivo rispetto ai criteri adottati nelle schede di indagine del QC sono illustrati nell'allegato A della Relazione illustrativa di variante, ma non sono ripresi nell'elaborato di RUE – Allegato 3 né nel QC del PSC.

Inoltre, si evidenziano le seguenti incongruenze od omissioni nelle schede di cui all'Allegato 3 del RUE:

- la **scheda 344** va corretta in quanto si mantiene il valore Storico architettonico del fabbricato 1 modificandone solo la categoria di intervento da Restauro e risanamento conservativo di tipo A (RA) e di tipo B (RB) a Ristrutturazione edilizia leggera (RVP);
- La **scheda 658** va corretta in quanto il fabbricato n. 4 era già riconosciuto di valore nullo e assoggettato a Ristrutturazione Edilizia (non di valore storico architettonico come riportato nella scheda allegata alla relazione illustrativa). Poiché l'intento risulta essere quello di stralciarlo dalla perimetrazione dell'unità immobiliare sottoposta a schedatura, la scheda operativa n. 658 del RUE va aggiornata eliminando ogni riferimento al fabbricato 4.
- La **scheda 371** va aggiornata con le modifiche proposte in variante (declassamento fabbricato 1 da valore ES a EA).

Riserva 1

Si provveda alle necessarie integrazioni e correzioni dell'Allegato 3 del RUE sia rispetto al nuovo panel di criteri, sia con riguardo alle summenzionate incongruenze ed omissioni.

Al comma 2 dell'art. 14 del PSC si stabilisce che nel caso che edifici di valore storico testimoniale e culturale si trovino in condizioni di degrado tali da comprometterne la staticità ovvero siano stati totalmente rimaneggiati nel corso degli anni, potranno essere sottoposti all'intervento di ristrutturazione edilizia (RE) anche tramite demolizione con fedele ricostruzione previa presentazione di perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale dell'edificio tale da non consentirne il recupero se non attraverso la completa demolizione e fedele ricostruzione. Analogamente all'art. 9,2,11 del RUE si ricorre alla perizia asseverata per consentire la demolizione senza ricostruzione anche di edifici di interesse storico-architettonico (comma 2).

Riserva 2

La scelta di riportare alla scala di progetto (edilizia) la possibilità di modificare le categorie di intervento su edifici oggetto di tutela, tramite perizia asseverata, senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. A-9, comma 2 della LR 20/2000 e dal PTCP (allegato 7 NA, punto 7.8). Tali norme affidano la

determinazione (e variazione) delle categorie di intervento esclusivamente allo strumento urbanistico, come peraltro il Comune ha intrapreso con la variante al PSC/RUE in esame.

Detto ciò, si ritiene sempre applicabile la demolizione con fedele ricostruzione laddove lo strumento urbanistico ammetta già la ristrutturazione edilizia "leggera" (RPV). Non si ritiene ammissibile, di contro, il rinvio allo strumento della perizia asseverata qualora sia teso a (ri)valutare il valore del bene, modificandone la categoria di intervento, come nel caso del passaggio all'intervento di demolizione senza ricostruzione, per di più applicato anche agli edifici di interesse storico-architettonico. Si chiede pertanto di modificare la norma, escludendo tale possibilità.

Si chiede, inoltre, di ricondurre quanto riportato nello schema di pag. 20 della Relazione illustrativa di PSC, in cui pare ammissibile, previa perizia e "Planivolumetrico e progetto unitario convenzionato", l'applicazione della RE "pesante", a quanto disposto dall'art. 9.2.11, c. 3 del RUE che esclude tale possibilità su edifici vincolati crollati o parzialmente crollati.

Strutture insediative territoriali storiche non urbane

Il PSC individua le strutture insediative territoriali storiche, ma non se ne approfondisce la conoscenza ai fini di specificare la disciplina di tutela e valorizzazione in base alle caratteristiche peculiari dell'insediamento storico, come richiesto dall'art. 50 comma 5 del PTCP. Inoltre, con riferimento alla disciplina urbanistico-edilizia di PSC e RUE, le strutture insediative territoriali storiche non urbane, sono ricomprese tra gli insediamenti storici non urbani (IS) disciplinati dall'art. 37 del PSC e dagli artt. dal 7.1.8 al 7.1.12 del RUE, senza operare alcuna distinzione dalle altre fattispecie di insediamenti storici extraurbani.

L'art. 37 del PSC prevede, tra l'altro, che in tali ambiti si possa intervenire:

1. per intervento diretto
2. tramite PUA non soggetto a POC per due o più particelle edilizie
3. tramite PUA inserito nel POC per interventi di ristrutturazione urbanistica (per unità edilizie prive di valore abbandonate si dice nell'art. 9.3.1 del RUE).

La gamma delle funzioni ed usi ammessi dall'art. 7.1.12 del RUE negli ambiti IS comprende tra l'altro usi non compatibili con il territorio rurale come, ad esempio, le medie strutture di vendita.

Riserva 3

Si chiede di ricondurre gli usi insediabili negli ambiti IS a quelli ammessi nel territorio rurale dall'art. 6 del PTCP e, per quanto riguarda la disciplina delle strutture insediative territoriali storiche non urbane, anche con le limitazioni di cui all'art. 50 del PTCP, che va richiamato negli articoli del PSC e del RUE.

Non si ritengono, altresì, compatibili con i valori tutelati ed il contesto in cui sono situate dette strutture storiche, gli interventi di ristrutturazione urbanistica. L'art. 50, comma 6, del PTCP consente l'attuazione di progetti di recupero e valorizzazione complessive dell'intera struttura territoriale storica da disciplinare nel POC.

Elementi testimoniali dell'impianto storico della centuriazione

Nell'art. 60 delle norme di PSC non è riportato in maniera chiara il riferimento all'art. 48 del PTCP, in particolare i commi 5 e 6, ma contiene un generico riferimento a "indicazioni del PTCP".

Inoltre, con riguardo alla rappresentazione degli elementi della centuriazione, probabilmente, per errore grafico, il tratto in tavola PS2f del PSC non è stato rappresentato interamente, ma risulta interrotto.

Riserva 4

Si chiede di adeguare l'art. 60 e di verificare la rappresentazione degli elementi della centuriazione integrando il tratto mancante.

Canali storici

La direttiva di cui al comma 6 art. 53 del PTCP dispone che, riguardo ai canali storici vadano evitati interventi di modifica del tracciato o interrimento. Nell'art. 62 del PSC, come ripristinato in sede di controdeduzioni, non vengono citati gli interventi di modifica del tracciato tra gli interventi non ammessi.

Riserva 5

Si integri la norma escludendo interventi di modifica del tracciato.

Aree di rilevanza archeologica

Il PTCP non ha individuato aree di rilevanza archeologica nel comune di Novellara. Quelle cartografate dal PSC, che sono tre, sono state inserite a seguito di specifico studio archeologico del 2017. La carta archeologica indaga tutte le presenze archeologiche emerse e ne valuta il grado di tutela archeologica.

Al sito NO1 Mulino di sotto, si applica una tutela archeologica di tipo b2; ai siti NO2 ed NO3 C. Massari, si applica una tutela archeologica di tipo b1; al sito NO4 Rocca di Novellara, si applica una tutela archeologica di tipo b1. Agli altri siti oggetto di studio nella carta archeologica si è ritenuto di non applicare alcuna tutela archeologica.

L'art 63 delle norme di PSC, tuttavia, non contiene alcun riferimento alle categorie di beni storico-archeologici stabilite nel QC e alla loro disciplina, ma gli usi ammessi e gli interventi consentiti sono quelli degli ambiti nei quali le aree archeologiche ricadono.

Riserva 5

Si chiede di riportare in norma un esplicito riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 47 comma 10 del PTCP, per ciascuna categoria di interesse archeologico.

PSC - TERRITORIO URBANO

Centri e nuclei storici

Al comma 2 dell'art. 16, si dispone che *"Con riferimento a specifici accordi con soggetti privati, ai sensi dell'art. 18 della L.Rg. 20/2000, il POC può altresì prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica o privata (PUA), con parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC nel rispetto*

tuttavia delle categorie d'intervento assegnate nelle tavole della disciplina particolareggiata del RUE per gli edifici di valore monumentale, storico-architettonico ed ambientale".

Tale disposizione non risulta pienamente conforme con quanto stabilito dalla L.R. 20/2000, Art. A-7, ove spetta al PSC prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi "conservativi" stabiliti dal comma 3. L'intervento di ristrutturazione urbanistica può infatti comportare rilevanti modifiche della trama storica, degli spazi aperti esistenti, ecc.

Analogamente la L.R. 24/2017 affida al PUG l'individuazione degli ambiti di cui sopra e delle parti del centro storico prive dei caratteri storico architettonici, culturali e testimoniali, nelle quali sono ammessi anche interventi diretti di riuso e rigenerazione urbana.

Ancora, ai sensi dell'art. 49, comma 7 del PTCP gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

Riserva 6

Si modifichi la norma in conformità alla legislazione sovraordinata, eliminando la possibilità che in sede di POC possano essere individuati ambiti da assoggettare a ristrutturazione urbanistica nel centro storico.

Ambiti produttivi commerciali direzionali da trasformare APT

Ambito APTn

Con riguardo all'ambito APTn, localizzato in corrispondenza dell'insediamento agricolo della "Cila" con la presente Variante al PSC si elimina la disposizione dell'art. 23 *"il PSC sancisce la prevalente funzione produttiva e terziaria secondo le specifiche evidenziate nella relativa Scheda normativa, precisando che la sua attuazione è subordinata alla modifica dei piani sovraordinati e all'intesa con la Provincia di Reggio Emilia nei modi di legge"*.

Il Comune, tuttavia, nel recepimento del nuovo assetto delle tutele del PTCP 2010 in tale quadrante territoriale non ha operato la rettifica della delimitazione dell'art. 40 PTCP per portare tale limite a coincidere con il sedime attuale della strada tangenziale, e, pertanto, una porzione dell'ambito risulta ancora interessata dalla tutela ex art. 40 e la restante porzione dalla tutela ex art. 42. Tutto l'ambito ricade, altresì, in zona art. 53 "Sistema delle bonifiche storiche".

Nella scheda normativa dell'ambito APTn permane, per contro, la medesima condizione "sospensiva" dell'art. ex art. 23 del PSC.

Riserva 7

Si chiariscano le incongruenze eliminando, nella scheda normativa, la subordinazione ad intesa con la Provincia ed, al contempo, si operi la rettifica del limite della zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, di cui all'art. 40 PTCP trasladolo in direzione Nord sino a farlo coincidere con il sedime della tangenziale ed al contempo si estenda la zona di particolare interesse paesaggistico, di cui all'art. 42 del PTCP sino al medesimo limite. Al contempo si chiede di specificare, nella scheda normativa, il rispetto delle condizioni di corretto inserimento paesaggistico di cui all'art. 42, comma 8, lett. d) e

comma 9, e art. 53, comma 5, come peraltro già richiesto in sede di inserimento nel 2° POC (approvato con DCC n. del 20/10/2011 e ad oggi scaduto).

Si evidenzia, infine, che i richiami contenuti nelle schede normative dell'ambito APTn, ed eventualmente, degli altri ambiti di trasformazione alle tipologie del PTCP relative alla pianificazione degli insediamenti commerciali, sono da aggiornare con riferimento alla Variante specifica al PTCP approvata con Del. di C.P. n. 25 del 21/09/2018.

Ambito AP5a

L'ambito viene ampliato inglobando un'area destinata ad impianti ferroviari, lungo la linea Reggio Emilia – Guastalla. Dalla Relazione illustrativa e dalla documentazione agli atti non si riscontra l'acquisizione del parere dell'Ente proprietario della ferrovia. Inoltre, tenuto conto che una estesa porzione dell'ambito è in corso di attuazione, la scheda norma non risulta aggiornata, né riporta uno schema di assetto urbanistico aggiornato per le porzioni residue, atto, ad esempio, ad assicurare la necessaria accessibilità carrabile.

Osservazione 1

Tenuto conto anche del parere espresso con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 18/2018 sul PUA, attuativo di una estesa porzione dell'ambito AP5a, si chiede di adeguare la scheda normativa. Si rammenta che dovrà essere acquisito il parere dell'ente proprietario della ferrovia ai fini dell'inserimento in POC.

PSC/RUE – PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Gli artt. 39 - ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE (TR1b); 40 - INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA (TR1c) e 41 - ZONE DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, INVASI E CORSI D'ACQUA (TR1d1 e TR1d2), relativi al recepimento, nel Piano Strutturale Comunale, delle tutele paesistiche e della relativa disciplina degli usi e delle trasformazioni ammesse sono stati, con la variante in esame, semplificati rimandando al RUE la definizione degli usi e delle trasformazioni consentite, conservando nel PSC la sola enunciazione degli obiettivi della tutela.

Posto che, anche nell'ottica della nuova legge urbanistica regionale, le tutele sono materia della pianificazione territoriale sovraordinata e del Piano Urbanistico Generale e che il Regolamento edilizio è destinato a svolgere unicamente una funzione di regolazione dell'attività edilizia di competenza comunale, l'art. 6, comma 3 della L.R. 20/2000 stabilisce che i vincoli ambientali e paesaggistici, in quanto "inerenti le qualità intrinseche del bene", operano senza alcun limite temporale e sono stabiliti dal Piano Strutturale Comunale.

La semplificazione operata ha, peraltro, determinato incongruenze come all'art. 9.3.2 del RUE (Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale) dove si richiama, ancora al comma 3 "*Gli interventi consentiti, le funzioni e gli usi ammessi sono tutti quelli elencati al comma 3 dell'art. 39 del PSC*", comma 3 del PSC che è stato stralciato.

Ancora, si evidenzia che la disciplina riportata all'art. 9.3.2 e art. 9.3.3 del RUE non risulta, altresì, aggiornata agli artt. 40, 41 e 42 del vigente PTCP, sussistendo differenze ed omissioni, ad esempio:

- l'elenco degli interventi ammessi nelle zone di particolare interesse paesaggistico

ambientale al comma 4 dell'art. 9.3.2 non riporta l'intera casistica di cui all'art. 42, comma 6 del PTCP (pertinente con le specificità del territorio comunale);

- gli interventi ammessi negli invasi ed alvei di cui al comma 3, art. 9.3.3 non ricomprendono tutti gli interventi ammessi dal PTCP all'art. 41, c. 3 o, la subordinazione del parere dell'autorità idraulica non è previsto dall'art. 40, comma 3 del PTCP, nelle zone di tutela assoluta, (ad esempio per l'uso pubblica fruizione a fini ricreativo-escursionistici e naturalistici),

- ancora, al comma 4, il "completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale" non è stato aggiornato al PTCP 2010 che riporta "alla data di adozione" del PTCP stesso.

Riserva 8

Si richiede di riportare nel PSC, eliminandola dal RUE, la disciplina degli usi e delle trasformazioni consentite negli ambiti di tutela di cui agli artt. 40, 41,42 delle norme di attuazione del PTCP, al contempo adeguandola integralmente alle norme sopravvenute. In applicazione del principio di non duplicazione si potrà, eventualmente, fare rimando alle sole prescrizioni contenute nei suddetti articoli del PTCP in quando direttamente applicabili.

Da un esame delle tav. "Pianificazione del territorio" - PS1 del PSC si evince che le zone di cui art. 40 del vigente PTCP sono state modificate in corrispondenza di una zona urbanizzata in località Bernolda, così anche nella medesima località e in alcuni punti lungo la ferrovia Reggio-Guastalla ad ovest del capoluogo vi sono alcuni scostamenti nella perimetrazione delle zone di cui all'art. 42 del PTCP, sempre in corrispondenza di aree classificate come urbanizzate.

Tali modifiche esulano dalla definizione di "rettifica" di cui all'art. 2, comma 5 del PTCP.

Si rammenta che l'art. 40, comma 17 e l'art. 42 comma 7 del PTCP dispongono deroghe solo normative per le aree all'interno del territorio urbanizzato ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico, che però non possono essere stralciate dalla tutela.

Tale rilievo era già stato sollevato in sede di esame della prima variante al PSC con DGP n. 169 del 12/05/2009.

Riserva 9

Si provveda alla corretta delimitazione delle zone di tutela.

In generale le fasce verdi di ambientazione stradale si sovrappongono alle tutele, rendendone meno immediata l'individuazione. Si chiede di utilizzare per tali fasce retini non coprenti o di rappresentare tale informazione nelle tavole relative alla Pianificazione del territorio (PS1).

All' art. 41 del PSC viene eliminata la seguente disposizione " *In particolare per quanto concerne le aree attualmente occupate dalla Società sportiva "Rana Cross", in attesa della localizzazione tramite variante specifica al PSC di aree idonee per il trasferimento delle infrastrutture sportivo – ricreative esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di mitigazione degli impatti ambientali e di riqualificazione del paesaggio vallivo in conformità a specifici progetti da sottoporre a convenzione attuativa.*"

Osservazione 2

Tenuto conto che la norma in origine disponeva la delocalizzazione, tramite apposita variante specifica al PSC, delle strutture sportivo-ricreative esistenti, si chiarisca il destino dell'area appreso che da verifica tramite foto aerea non sembrano più presenti le strutture ricreative.

Ambiti del territorio rurale, criteri e delimitazioni

L'individuazione dei diversi ambiti come definiti dalla L.R. 20/2000 è rappresentata in tav. PS1 di PSC. Da tale elaborato si rileva che gli ambiti del territorio rurale non sono suddivisi secondo gli indirizzi dell'art. 6 del PTCP e le direttive dell'Allegato 4NA. I comuni possono precisare nei PSC le perimetrazioni individuate a livello provinciale, motivando eventuali variazioni sulla base di approfondimenti condotti con gli stessi criteri e parametri adottati a livello di PTCP.

In particolare, non sono individuate le aree di valore naturale ed ambientale, tra le quali dovrebbe rientrare ad esempio il SIC-ZPS "Valli di Novellara", nelle quali vanno perseguiti obiettivi di tutela naturalistica, e non sono individuati gli ambiti agricoli di valore paesaggistico, nei quali rientrano le zone di interesse paesaggistico e le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.

La sovrapposizione tra ambiti e tutele ha generato sostanziali incongruenze, ad esempio, tra le tavole PS2c e PS1c, in particolare nella diversa estensione della zona "TR1b" nelle aree del Casino di Sopra e Casino di Sotto e nella zona a sud-est del capoluogo.

Riserva 10

Si rammenta che la classificazione in ambiti del territorio rurale tiene conto anche delle tutele paesistiche (Allegato 4 NA PTCP), ma non si identifica con esse e, pertanto, va correttamente rappresentata in tavola PS1 e richiamata nella disciplina del territorio rurale del PSC e del RUE.

Ambiti agricoli di margine

Sempre con riferimento alle tavole PS1 si rileva che nella presente variante sono state riclassificate, come ambiti agricoli di margine, aree limitrofe al territorio urbanizzato del capoluogo e dell'abitato di San Giovanni della Fossa precedentemente individuate come dotazioni territoriali o attrezzature e spazi di rilievo comunale.

Osservazione 3

Si chiede di dare riscontro in relazione e motivare tali modifiche rispetto al PSC vigente.

Ambito TR6 - Consorzio agrario

Con la presente variante viene stralciato l'ambito TR6 "Ambiti di trasformazione per servizi" all'agricoltura, destinato al trasferimento del consorzio agrario ubicato nel centro urbano del capoluogo.

Osservazione 4

Come già evidenziato nel contributo alla Conferenza di Pianificazione, non riscontrando nella Relazione illustrativa né nella scheda norma riferimenti, si chiede di chiarire se è

stata individuata una nuova collocazione per il Consorzio agrario o se tale funzione non è più prevista all'interno del territorio comunale, anche tenendo conto che, al contempo, l'area interessata dalle strutture dell'ex Consorzio agrario, viene stralciata dall'ambito di riqualificazione ARU2 e classificata come "APTi - Ambito produttivo commerciale direzionale da trasformare" attraverso il recupero dell'edificio principale dell'ex Consorzio e la demolizione delle restanti parti.

Sistemi, zone ed elementi di tutela, rinvii al PTCP

In vari articoli che richiamano sistemi, zone ed elementi di tutela recepiti dal PTCP (artt. 59,60,61,63,68) si utilizza il termine "indicazioni" per richiamare le norme piano sovraordinato.

Osservazione 5

Si chiede di correggere in quanto generalmente trattasi di direttive o prescrizioni.

PUA agricoli

Nelle norme di PSC e RUE si fa ancora riferimento a "PUA agricoli" (ad es. art. 46 art. , comma 5 del PSC e art. 7.1.9, comma 9 e art. 9.3.1, comma 5, 6 del RUE), inoltre in taluni casi si fa ancora riferimento al PSA con valore di PUA.

La legislazione vigente non prevede più, quale modalità attuativa di interventi in territorio rurale, l'utilizzo di piani urbanistici attuativi, secondo quanto disposto dal previgente art. 40 della L.R. 47/1978, (articolo abrogato dalla L.R. 20/2000 e non ripreso nella recente L.R. 24/2017). Così anche i Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola di cui all'art. A-19, comma 3, lett. b della L.R. 20/2000 non sono equiparati ai PUA (art. 31 L.R. 20/2000) e pertanto non seguono le procedure di cui all'art. 35.

Riserva 11

Si chiede di eliminare lo strumento "PUA agricolo".

Si chiarisca, altresì, che lo strumento per dimostrare l'esigenza di superare i limiti di edificabilità e gli altri parametri stabiliti dalle norme è il Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRAA) allegato alla richiesta di titolo abilitativo edilizio.

Ambiti agricoli interessati da allevamenti zootecnici (TR5)

All'art. 46, comma 5 si stabilisce che, *"previo accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della Lg. Rg. 20/2000, inserimento nel POC e PUA agricolo, l'Amministrazione Comunale, senza che ciò costituisca variante al PSC, potrà valutare e risolvere i casi specifici relativi ad allevamenti con scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche che eccedono i parametri e gli indici urbanistici definiti nel RUE"*.

La legge regionale 20/2000 non prevede più che gli interventi preventivi in territorio rurale possano derogare agli indici edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico, come avveniva in regime di LR 47/78 per i PSA. Tuttavia il RUE, che ha un'ampia discrezionalità normativa, può prevedere e disciplinare indici o limiti agevolati nel caso vi sia un Piano agricolo - PRAA, a condizione che non sia una generica deroga, ma vengano stabiliti limiti precisi.

Riserva 12

Si chiede pertanto di adeguare la norme del PSC, specificando tali limiti massimi nel RUE.

Programmi di riconversione e/o ammodernamento dell'azienda agricola (PRAA)

All'art. 5.6 del RUE, si menziona la Provincia quale ente preposto all'accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Osservazione 6

Si rammenta che dal 1° gennaio 2016 le funzioni amministrative inerenti l'agricoltura sono interamente svolte dalla Regione Emilia Romagna e non più dalla Provincia, si ritiene opportuno correggere il riferimento.

Così anche, all'art. 6.1.7 - Attività operanti nel settore dei rifiuti (ASR), si richiama il D. Lgs. N° 22/1997 che tuttavia è stato, da tempo, sostituito dal Dlgs 152/2006.

PSC-RUE - PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Percorsi pedonali e piste ciclabili

Per quanto attiene alle previsioni inerenti le piste ciclopedonali, al comma 2 dell'art. 55, modificato dalla Variante, si dispone che il PSC si attua: a) per intervento diretto sulla base dei progetti coordinati predisposti dalla Pubblica Amministrazione; b) [omissis];

Osservazione 7

Si precisi che, nel caso di apposizione di vincolo espropriativo, l'intervento è da attuarsi "previo inserimento in POC".

Il territorio comunale è inoltre interessato da due itinerari ciclabili di interesse provinciale, di cui uno (direzione Nord-Sud) assume anche valenza di ciclovia di rilevanza regionale (Del. G.R. n. 1157 del 2014), itinerario quest'ultimo recepito, come corridoio, nella Variante specifica al PTCP approvata con Del. di C.P. n. 25/2018.

Riserva 13

Tale individuazione richiede una localizzazione di massima PSC nella tav. PS1. Si adeguino anche i requisiti geometrico-prestazionali stabiliti al comma 4 facendo rimando agli appositi requisiti stabiliti dalle direttive regionali per la ciclovia di interesse regionale.

Impianti ed attrezzature tecnologiche e relative fasce di rispetto

L'art. 56, comma 5.2 del PSC "LINEE ELETTRICHE ED IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA" contiene riferimenti normativi ed obiettivi prestazionali da tempo superati, per contro il corrispondente art. 8.8.2 del RUE risulta aggiornato.

Altresì, con la variante al PTCP approvata con Del. di C.P. 25 del 21/09/2018 è stata aggiornata la carta degli impianti e delle reti tecnologiche per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica (Tav. P11) in recepimento dei piani di sviluppo dei

soggetti gestori e la relativa disciplina di cui all'art. 91 e Allegato 5 NA in recepimento della DGR 978/2010. Per la rete di alta tensione nell'Allegato 5 NA sono state individuate le DPA di ciascun elettrodotto.

Riserva 13

Si chiede pertanto adeguare il comma 5.2 dell'art. 56 del PSC alla sopravvenuta normativa, analogamente a quanto operato dal RUE. L'adeguamento della cartografia al vigente PTCP, con l'indicazione delle DPA ove queste risultino modificate, ovvero, se disponibili, le fasce di rispetto direttamente fornite del soggetto gestore, potrà essere effettuato in sede di elaborazione del PUG.

E' inoltre stato eliminato il seguente periodo del comma 5.2. *“Il PSC individua, nella Tav. PS1b un corridoio di “Salvaguardia per linea elettrica a media tensione di progetto”; in attesa della effettiva localizzazione della linea in argomento, in tale ambito è vietata la realizzazione di nuovi edifici, impianti ed attrezzature che comporti la permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere”*, tuttavia nel RUE è ancora riportato il medesimo comma.

Osservazione 8

Si chiarisca, tenendo presente che spetta al PSC l'individuazione dei corridoi di fattibilità ai sensi dell'art. 91, comma 3 delle NA del PTCP.

Al comma 5.5 –DEPURATORI si dispone che la fascia di rispetto di 100 ml. dagli impianti di depurazione è da precisare in sede di RUE e POC *“in relazione alla reale posizione delle vasche di stoccaggio e trattamento dei liquami”*.

A tal riguardo si evidenzia che la fascia di rispetto si determina dal limite esterno dell'impianto di depurazione considerato nella sua globalità quindi comprese le pertinenze funzionali (vedi sentenza del Consiglio di Stato n. 4606 del 2013). Tale rilievo è anche sollevato nel successivo parere motivato sulla ValSAT.

Riserva 14

Si chiede di correggere la norma e la cartografia.

Al comma 5.6 –DISCARICA INTERCOMUNALE il PSC dispone che *“gli usi e gli interventi consentiti sono quelli strettamente necessari alla gestione e al controllo della discarica, nel rispetto del Piano Provinciale Gestione Rifiuti e dei progetti predisposti dalla Pubblica Amministrazione e dai Soggetti Gestori”*.

In data 6 maggio 2016 è tuttavia entrato in vigore il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.129 del 06/05/2016, che ha reso non più applicabile il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti approvato con D.C.P. n. 49 del 21 aprile 2004.

Osservazione 9

Si adegui la norma facendo riferimento al sopravvenuto PRGR.

All'art. 58 del PSC, viene semplificata la normativa relativa alla tutela dall'inquinamento

acustico, tuttavia senza inserire rimandi alla normativa sovraordinata. Al comma 1 si richiama la classificazione comunale che costituisce, come Allegato, parte integrante del PSC e del RUE, che tuttavia non risulta essere stata aggiornata in relazione alle modifiche cartografiche relative agli ambiti di trasformazione operata dalla presente variante.

Riserva 15

Si modifichi il comma eliminando il riferimento alla Zonizzazione Acustica Comunale quale elaborato parte integrante del PSC e RUE, disponendo che le modifiche alla ZAC seguiranno le procedure di cui alla L.R. 15/2001, tra cui si rammenta la trasmissione alla Provincia ai fini delle verifiche di cui all'art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001.

Analogamente, si elimini al comma 4, art. 4.1 del RUE che richiama quale parte integrante del RUE (anche se non allegata) la "CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE" approvata con D.G.C. n.44/2004.

PSC - SITI DI RETE NATURA 2000

I perimetri del SIC-ZPS Valli di Novellara sono stati modificati dalla Regione dopo l'approvazione del PTCP 2010, perimetri recepiti nella recente Variante specifica approvata con DCP n. 25/2018.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 64 del PSC non risulta aggiornato alle disposizioni vigenti. Le Misure Specifiche di Conservazione per ciascun Sito della Rete Natura 2000 sono state elaborate, insieme a numerosi Piani di Gestione, dagli Enti gestori dei Siti Sic/Zps ed approvati dalla Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 1147 del 16 luglio 2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018",

Pertanto le misure specifiche di conservazione del SIC-ZPS IT403030015 Valli di Novellara ed il relativo Piano di Gestione sono vigenti.

Riserva 16

Si chiede di adeguare le tavole riportando i perimetri vigenti e i corretti rimandi alle MSC approvate per il SIC-ZPS Valli di Novellara ed al relativo Piano di Gestione.

PSC-RUE RETE ECOLOGICA COMUNALE E "VARCHI RURALI"

Il PSC riprende gli elementi della Rete ecologica Provinciale (REP). Tuttavia il progetto di Rete ecologica Comunale richiede una maggiore precisazione degli elementi alla scala locale sulla base di approfondimenti necessari a definirne geometrie, estensioni e confini in funzione degli elementi territoriali e dell'effettivo valore ecologico da essi costituito. Inoltre, l'art. 63 delle norme di PSC si limita a elencare gli elementi della rete ecologica individuati nel territorio comunale demandando al RUE il recepimento dei criteri e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PTCP. Il RUE a sua volta non contiene tale recepimento, ma solo una sintetica descrizione degli elementi mutuata dal PTCP e un rimando alle norme degli ambiti cui le reti ecologiche si sovrappongono.

L'art. 63 del PSC rimanda inoltre "*per la realizzazione di ogni opera o manufatto ricadente all'interno delle aree predette, alla normativa specifica del testo definitivo del PTCP*".

La Variante al RUE in esame elimina inoltre la seguente disposizione posta in calce all'art. 98 del previgente RUE "sono comunque fatte salve le disposizioni e gli interventi previsti

da Piani o Progetti di scala sovracomunale, in particolare si fa riferimento all'art. 5 delle NTA del PTCP 2008, nonché all'allegato 03 denominato "Linee guida per l'attuazione della rete ecologica provinciale".

Il progetto della rete ecologica comunale non risulta pertanto compiutamente definito sulla base degli indirizzi e direttive del vigente PTCP. Il rinvio alle norme del PTCP operato dall'art. 63 del PSC modificato non è ammissibile in quanto le norme del PTCP, di attuazione della REP, non sono direttamente applicabili, ma costituiscono direttive che devono essere recepite e specificate-integrate alla scala comunale. Nello specifico la funzione del PSC è quella di precisare alla scala comunale i confini delle aree costituenti elementi funzionali della rete ecologica sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 6 della NA di PTCP e tenendo conto delle direttive di cui all'Allegato 3NA del PTCP. La disciplina del PSC dovrà inoltre definire obiettivi ecologici, misure di tutela, azioni e modalità attuative (incentivi, strumenti perequativi, strumenti compensativi; ...) per la realizzazione del progetto di Rete Ecologica Comunale.

All'art. 57 si fa altresì ancora riferimento al "Progetto rete ecologica della Pianura Reggiana", atto tuttavia superato già dal PTCP 2010.

L'art. 62 – ZONA DI SALVAGUARDIA DEI VARCHI RURALI, viene stralciato, tuttavia non si evince nella relazione illustrativa, né nella documentazione agli atti, alcuna motivazione.

Riserva 17

Si provveda a definire una disciplina compiuta di attuazione della rete ecologica comunale, anche recuperando la norma sulla salvaguardia dei varchi rurali. Si ritiene infatti tale disposizione, attuativa delle norme che regolano l'implementazione della Rete ecologica polivalente provinciale alla scala comunale e coerente col progetto di rete ecologica comunale. Si chiede di ripristinare l'articolo 62 del PSC e la rispettiva individuazione cartografica.

Le altre modifiche cartografiche potranno essere demandate all'elaborazione del PUG.

PSC-RUE ALTRE TUTELE

Sistema forestale e boschivo

L'art. 68 disciplina il "Sistema forestale e boschivo" in recepimento dell'art. 38 del PTCP. Tuttavia non si richiamano le misure di compensazione.

Riserva 18

Si chiede di inserire una norma di rinvio all'art. 38 del PTCP (come modificato dalla recente Variante specifica approvata con DCP n. 25/2018) ai fini dell'applicazione delle misure di compensazione.

Ambiti interessati da rischio idraulico

Osservazione 10

Viste le indicazioni riportate nel paragrafo 3.7.7.1 "Pericolosità idraulica" della Relazione Tecnica Illustrativa della Microzonazione sismica - Elaborato F) 1) del PSC, si chiede di

trasformarle in prescrizioni, integrandole nell'art. 70 del PSC, e previa verifica con il consulente geologo riguardo alla necessità, di estendere dette prescrizioni all'intero territorio comunale (in relazione alla pericolosità relativa al Reticolo Secondario di Pianura della Tav. P7bis del PTCP), o alla sola Fascia C e agli ambiti interessati da rischio idraulico

ALTRE RISERVE ED OSSERVAZIONI SU PSC E RUE

Semplificazione normativa

Nelle norme di attuazione del PSC si rinvengono ancora disposizioni che non risultano semplificate in applicazione del principio di non duplicazione di norme sovraordinate già direttamente applicabili (L.R. 15/2013 che ha modificato la L.R. 20/2000, L.R. 24/2017 e DGR 994/2014) e di allineamento alla normativa standardizzata a livello regionale:

- all'art. 11, comma 4 si elencano le modalità, già stabilite dalla legge, con le quali il PSC può essere modificato;
- l'art. 72 che introduce una "DICHIAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE" a cui è subordinata la realizzazione di un elenco di interventi, tuttavia non prevista dalla normativa vigente in materia ambientale;
- all'art. 40, comma 6 del PSC si riportano puntualmente le norme che regolano le distanze di rispetto per il reticolo di canalizzazione di bonifica in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, già contenute nell' 133 e 140 del RD n. 368/1904. La normativa sovraordinata in materia di vincolo idraulico è tra quelle elencate nella parte terza dell'allegato alla DGR 994/2014 a cui i gli strumenti urbanistici comunali devono fare espresso rinvio.

Riserva 19

Si provveda ad adeguare i summenzionati articoli inserendo appositi rinvii.

Impianti sportivi ricreativi in territorio rurale

All'art. 9.1, comma 3 si dispone che "*per gli interventi nel territorio rurale, fatto salvo la verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale, è possibile realizzare impianti per pratiche sportive e motorie*". Tale disposizione, se non precisata, può risultare non conforme con quanto stabilito dall'art. 6 delle Norme di attuazione del PTCP ove gli impianti sportivi e ricreativi sono consentiti in territorio rurale, fatte salve le tutele, solo se comportano impermeabilizzazioni minimali e se connessi al contestuale recupero di fabbricati esistenti.

Riserva 20

Si adegui il comma 3 summenzionato all'art. 6, comma 3, lett. c) del PTCP.

Accordi di pianificazione

Agli artt. 51,52 e 53 delle norme di attuazione del PSC (inerenti le dotazioni territoriali e le infrastrutture per la mobilità) si menziona, impropriamente, l'uso di accordi di

pianificazione. Tali accordi non rappresentano strumenti attuativi di previsioni urbanistiche, ma meramente strumenti endoprocedimentali previsti dal legislatore nell'iter di elaborazione del PSC e sue varianti. Analogamente agli artt. 8.8.1, 8.9.1 e 9.3.2 del RUE, comma 2, lett. c) si menziona, impropriamente, sempre l'utilizzo di "accordi di pianificazione"

Osservazione 11

Si chiede pertanto di correggere tali riferimenti erronei.

PTCP e PAI

Più volte nelle norme di attuazione del PSC si richiama il PTCP ed il PAI come strumenti distinti, si segnala che il PTCP, che ha assunto valore ed effetti di PAI, e costituisce unico riferimento.

Osservazione 12

Si chiede di aggiornare tali riferimenti.

CONSIDERATO inoltre che, per quanto concerne la Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) delle previsioni della Variante PSC e RUE in esame, visto il Rapporto Istruttorio di Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, prot. n. PGRE/2018/0015085 del 13/11/2018, il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della 2° Variante al PSC e al RUE del Comune di Novellara adottato con Delibera di CC n. 68 del 06/12/2017, a condizione che sia rispettato quanto segue:

1. dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute negli allegati pareri di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord-Scandiano-Castelnovo Monti – Sede di Novellara, prot. n. PGRE/2018/12346 del 25/09/2018;
 - Agenzia Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2018/0031352 del 19/03/2018;
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, Sede di Reggio Emilia, prot. n. PC/2018/7361 del 21/02/2018;

2. in riferimento alle Norme di RUE in tema di risorsa idrica e di allevamenti:
 - con riferimento agli articoli 3.1.6 e 3.1.7, si ricorda che gli interventi devono essere effettuati sulla base delle vigenti norme tecniche di settore, e in specifico facendo riferimento alle disposizioni delle DGR n. 286/2005 e DGR n. 1860/2006;

- con riferimento agli articoli 3.3 comma 4 e 3.4 comma 2, relativamente alle aree di parcheggio e movimentazione di veicoli a servizio di attività produttive, si fa presente che le acque di prima pioggia non possono essere scaricate nelle reti della pubblica fognatura acque bianche, a differenza delle acque di seconda pioggia che possono essere coltate in tali reti acque bianche;
- con riferimento all'articolo 3.4 comma 3, occorre chiarire e definire cosa si intende per impianto di compensazione, tenendo conto che le acque pulite provenienti dai pluviali possono auspicabilmente essere oggetto di riutilizzo per usi non pregiati ai fini del risparmio idrico, sia per insediamenti industriali sia in ambiti residenziali;
- al fine di evitare immissioni anche accidentali di sostanze inquinanti, si sottolinea l'importanza della protezione delle acque sotterranee, che non devono essere appositamente messe a contatto con acque superficiali (fatti salvi progetti ad elevato sistema di controllo destinati al rimpinguamento in sicurezza delle falde idriche sotterranee), come sembrerebbe indicare la lettera b) del citato articolo 3.4 comma 3. Analogamente la fattispecie prevista all'articolo 3.4 comma 4 non si ritiene congrua ai fini della tutela delle acque sotterranee;
- si segnala un possibile refuso nel titolo dell'articolo 3.4 che, laddove si fa riferimento ad "interventi diretti per la funzione agricola", non è coerente con i contenuti dell'articolo stesso;
- si evidenzia che il RUE può dare indicazioni su possibili interventi per il risparmio della risorsa idrica, e a tale proposito, per esempio, si può fare riferimento all'art. 85 comma 7 lettera b) del PTCP;
- con riferimento all'articolo 6.4.6 "Allevamenti aziendali", si chiede di sostituire il termine "smaltimento" degli effluenti di allevamento con "utilizzo agronomico", secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n.3/2017. Data la variabilità nella disponibilità dei terreni per lo spandimento degli effluenti d'allevamento, si sottolinea l'importanza di rafforzare il collegamento funzionale fra aziende e terreni oggetto di utilizzo agronomico anche in termini di effettivi diritti reali;
- con riferimento agli articoli 6.4.6, 9.2.3, 9.3.7, si ricorda che per la realizzazione e gestione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento devono essere presi a riferimento i requisiti e le disposizioni del Regolamento Regionale n.3/2017, ed in particolare si fa presente che non è ammessa la realizzazione di nuovi contenitori in terra (lagoni) per il contenimento degli effluenti zootecnici, né l'ampliamento di quelli esistenti;
- per le modalità di spandimento degli effluenti d'allevamento, si fa presente l'opportunità di valutare di inserire nel RUE indicazioni al fine di minimizzare le interferenze tra la distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici ed il territorio urbanizzato ed urbanizzabile, con particolare riferimento agli impatti odorigeni ed alle emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale. Si ricorda che il Regolamento Regionale n. /2017, agli articoli 18 e 37, prevede che gli strumenti di pianificazione urbanistica possano disciplinare tecniche di distribuzione e distanze, fornendo specifiche indicazioni in merito;
- relativamente alla Disciplina degli ambiti di cui al Titolo IV della Seconda parte,

occorre specificare nelle Norme che l'attuazione degli ambiti di futura trasformazione deve essere coerente con quanto previsto dalla DGR n. 201/2016, anche al fine di assicurare la compatibilità dei carichi inquinanti provenienti dagli insediamenti urbani rispetto all'esistente sistema pubblico fognario e depurativo, e che tale verifica dovrà essere svolta in particolare per gli ambiti di nuovo insediamento o per gli interventi di riqualificazione/sostituzione urbana e per gli insediamenti produttivi;

- in fase attuativa sia verificata l'eventuale interferenza fra reti fognarie pubbliche e rete idrografica naturale e artificiale (rete di bonifica) ai fini dell'applicazione e inserimento nel RUE di disposizioni coerenti con quanto previsto all'art. 79, comma 8 lettera f) punto 4, delle NTA del PTCP;
3. nella Dichiarazione di sintesi dovranno essere riportate considerazioni rispetto alla sostenibilità ambientale delle trasformazioni derivanti dalle eventuali osservazioni accolte o parzialmente accolte; in particolare:
- in riferimento all'ambito "AP8 sp4" modificato in accoglimento dell'osservazione n. 3 e riclassificato ad ambito produttivo consolidato "AP1", tenuto conto di quanto riportato nel parere di AUSL prot. n. 2018/0031352 del 19/03/2018 in merito alla necessità di verificare l'effettivo stato di dismissione dell'impianto di depurazione posto a nord dell'ambito e, qualora l'impianto non sia dismesso, di rappresentare correttamente la relativa fascia di rispetto, considerato che nella cartografia di RUE l'area dell'impianto è individuata come "IU2 Impianti di depurazione" normata dall'art. 8.8.2 che al comma 5 punto 5.5 prevede che *"per gli edifici esistenti ricadenti entro il limite di arretramento dai depuratori, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventualmente di cambio di destinazione d'uso a parità di volume finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali"*, e considerato al contempo che l'art. 7.5.1 che disciplina gli ambiti produttivi consolidati "AP1" consente anche interventi di ampliamento con nuova edificazione, si chiede di valutare attentamente la compatibilità ambientale delle attività produttive insediate e insediabili nell'ambito e degli interventi ammessi con la presenza dell'adiacente impianto di depurazione e della relativa fascia di rispetto da calcolare secondo le disposizioni normative vigenti in materia;
 - in riferimento all'ambito "NU1m" modificato in riduzione con l'accoglimento dell'osservazione n. 9, considerato che tra le originarie e confermate condizioni di attuazione è prevista la realizzazione di una fascia di verde pubblico lungo il lato est dell'ambito con funzione di mitigazione acustica della linea ferroviaria rispetto all'edificato esistente, si chiede di valutare la necessità di mantenere interventi di mitigazione acustica anche nella porzione stralciata dall'ambito e riclassificata a territorio agricolo e di indicare con quali strumenti questi, se ritenuti necessari, potranno essere realizzati, anche in coerenza con la zonizzazione acustica comunale che dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche operate dalla Variante in esame;
4. l'accoglimento di osservazioni che determinino effetti ambientali negativi non analizzati e valutati nell'ambito del Rapporto ambientale comporta il necessario aggiornamento del Rapporto ambientale stesso, ed inoltre si ritiene che nel caso gli

effetti ambientali negativi siano significativi sarà necessario aggiornare anche la presente valutazione;

Dato atto che:

- copia integrale delle varianti al PSC e RUE approvate da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

DECRETA

di formulare le riserve ed osservazioni di cui al precedente CONSIDERATO;

di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale della predetta 2° Variante al PSC e al RUE, a condizione che sia rispettato quanto riportato nel precedente CONSIDERATO;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- copia integrale delle varianti al PSC e RUE da parte del Consiglio comunale è trasmessa alla Provincia ed alla Regione;-
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 22/11/2018

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Servizio/Ufficio: Servizio Pianificazione Territoriale
Proposta N° 2018/1531

Oggetto: ESAME DELLA VARIANTE AL PSC E RUE DEL COMUNE DI NOVELLARA,
ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 68 DEL 06/12/2017; ARTT. 32 E 33 L.R. 20/2000

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 16/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 311 DEL 22/11/2018

ESAME DELLA VARIANTE AL PSC E RUE DEL COMUNE DI NOVELLARA,
ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 68 DEL 06/12/2017; ARTT. 32 E 33
L.R. 20/2000

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 22/11/2018

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.